



COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S. OMOBONO TERME (BG) Via Vittorio Veneto, 90 Tel. 035/851382 Fax 035/851533
Codice Fiscale 80024510169

« e-mail: president@comunitavalleimagna.it P.E.C. protocollo@comunitavalleimagna.it sito web: www.comunitavalleimagna.it »

Prot. n. /rr
S. Omobono Terme, 11.05.2017

Spett.li AMINISTRAZIONI COMUNALI

OGGETTO: Trasmissione termine periodo ad alto rischio di incendio boschivo.

Con la presente si trasmette la nota di Regione Lombardia n. Y1.2017.0005624 del 09/05/2017 con la quale è stato dichiarato concluso il periodo ad alto rischio di incendio boschivo.

Si ricorda pertanto con decorrenza 09/05/2017, ai fini forestali, le bruciature di possono avvenire solo nel rispetto dei contenuti dell'art. 45 comma 10 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.e.i., il quale definisce che "...*al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza...*".

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 54 del R.R. n. 5/2007 e sme, nei periodi in cui non vige lo stato di rischio

l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- c) per la carbonizzazione;

L'accensione di fuochi, di cui sopra non può avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Sig. Rota Roberto, tel. 035.851382), si porgono distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Ambiente e Territorio
(Enzo Rodeschini)